D.A. N. 48/GAB

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITÀ SICILIANA
L'ASSESSORE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni, recante disposizioni in materia di protezione del diritto d'autore;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTA la Legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e ss.mm.ii, che attribuisce agli Assessori regionali le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ivi compresa ogni attribuzione relativa agli atti di nomina, designazioni ed atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche disposizioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche e integrazioni, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni e degli enti locali;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e successive modificazioni, in materia di trasparenza e pubblicità dell'azione amministrativa;

VISTA la legge regionale 21 maggio 2019, n. 7 e successive modificazioni, recante disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa;

VISTA la legge regionale 13 aprile 2022, n. 8, rubricata "Istituzione della giornata della memoria dell'eruzione dell'Etna del 1669**";**

VISTO l'art. 1 della legge regionale 13 aprile 2022, n. 8, ai sensi del quale "La Regione riconosce l'11 marzo quale giornata della memoria dell'eruzione dell'Etna del 1669 al fine di promuovere la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio storico, culturale e ambientale attinente agli avvenimenti legati all'eruzione dell'Etna del 1669";

VISTO l'art. 2 della legge regionale 13 aprile 2022, n. 8, ai sensi del quale "La Regione, nel perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1:

a) promuove e favorisce la conoscenza dei fatti storici e dei luoghi della memoria dell'eruzione dell'Etna del 1669 di cui all'articolo 3;

b) incentiva lo sviluppo e la valorizzazione dei luoghi di cui all'articolo 3;

c) favorisce la conoscenza, da parte delle generazioni future, delle testimonianze delle condizioni di vita di epoche trascorse nei luoghi di cui all'articolo 3;

d) promuove la scoperta del territorio e valorizza i luoghi di cui all'articolo 3 come mete del cicloturismo, in collaborazione con i comuni territorialmente interessati;

e) favorisce lo sviluppo di sinergie di rete tra soggetti pubblici e privati che operano a vario titolo per offrire servizi aggiuntivi e innovativi e migliorare la qualità dell'offerta;

f) favorisce, in collaborazione con le istituzioni scolastiche nell'ambito della loro autonomia, attività didattiche e percorsi di studio e approfondimento dedicati alla conoscenza del patrimonio storico, culturale e ambientale dell'Etna";

VISTO l'art. 3, comma 1 e 2 della legge regionale 13 aprile 2022, n. 8, ai sensi del quale "sono luoghi della memoria legati all'eruzione dell'Etna del 1669 i beni materiali e immateriali che hanno uno specifico riferimento antropologico con gli accadimenti avvenuti nello stesso anno" e, in sede di prima applicazione, individua i luoghi di cui al comma 1 strutturati nell'itinerario turistico e culturale denominato *"La lava della 'ruina' - percorso del 1669";*

VISTA la legge regionale 5 gennaio 2026, n. 1, recante "Legge di stabilità regionale per il triennio 2026-2028";

VISTO l'articolo 33 della legge regionale 5 gennaio 2026, n.1, rubricato "Giornata della memoria dell'eruzione dell'Etna", il quale dispone che per le finalità di cui all'articolo 2 della legge regionale 13 aprile 2022, n. 8 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2026, la spesa di 200 migliaia di euro (Missione 5, Programma 2);

VISTA la Legge regionale 5 gennaio 2026, n. 2 - Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2026-2028 -, pubblicata sulla G.U.R.S. n. 2 del 9 gennaio 2026;

VISTA la Deliberazione n. 13 del 12 gennaio 2026 recante «Legge regionale 5 gennaio 2026, n. 2. Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2026/2028. Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche ed integrazioni, Allegato 4/1 – 9.2. Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento, Bilancio finanziario gestionale, Perimetro sanitario e Piano degli indicatori»;

VISTO il D.P n. 777/Area1/S.G. del 15/11/2022, con il quale è stato costituito il Governo della XVIII Legislatura della Regione Siciliana e con il quale il Presidente della Regione ha nominato il Dott. Francesco Paolo Scarpinato Assessore regionale con preposizione all'Assessorato Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo;

VISTO il D.P. n. 26/Area1/S.G. del 23/01/2023 con il quale è stata modificata l'attribuzione delle deleghe relative all'Assessorato regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo e all'Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana, con preposizione del Dott. Francesco Paolo Scarpinato all'Assessorato Regionale dei beni Culturali e dell'Identità Siciliana;

CONSIDERATO che, ai fini dell'utilizzo delle risorse autorizzate per l'esercizio finanziario 2026, occorre definire criteri, modalità operative del procedimento per l'erogazione dei contributi di cui all'articolo 33 della legge regionale 5 gennaio 2026, n. 1, rubricato "Giornata della memoria dell'eruzione dell'Etna" accessibile da parte dei Comuni siciliani;

RITENUTO di dovere disciplinare le modalità di presentazione e valutazione delle istanze di concessione, erogazione, rendicontazione e controllo dei contributi nel rispetto delle finalità e della disciplina di cui alla legge regionale 13 aprile 2022, n. 8 e all'articolo 33 della legge regionale 5 gennaio 2026, n.1;

DECRETA

Per i motivi espressi in premessa,

Art.1) è approvato l'allegato A), facente parte integrante del presente decreto che disciplina il procedimento per l'erogazione dei contributi di cui all'articolo 33 della legge regionale 5 gennaio 2026, n. 1, rubricato "Giornata della memoria dell'eruzione dell'Etna".

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e sul sito web

del Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana ai sensi dell'art. 68, comma 4 della L.R. n. 21/2014.

Palermo, lì 08/10/2026

L'Assessore

(D*ott. Francesco Paolo Scarpinato*)

FRANCESCO PAOLO SCARPINATO

Firmato digitalmente da FRANCESCO PAOLO SCARPINATO
Data: 2026.10.08 10:49:58 +02'00'

Allegato A al D.A. n. 48/GAB del 08/10/2026

Il presente Avviso disciplina gli adempimenti i criteri e le procedure per accedere ai contributi di cui all'articolo 33 della legge regionale 5 gennaio 2026, n. 1, rubricato "*Giornata della memoria dell'eruzione dell'Etna"* a valere sul Capitolo 370057 per l'anno 2026 .

L'Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana - Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana di seguito denominato "l'Amministrazione", concede, ai sensi dell'art. 33 della legge regionale 5 gennaio 2026, n. 1, rubricato "Giornata della memoria dell'eruzione dell'Etna", contributi ai Comuni a valere sulla Missione 5, Programma 2 (Capitolo 370057 - anno 2026) per la realizzazione degli interventi per il perseguimento delle finalità di promozione della conoscenza e la valorizzazione del patrimonio storico, culturale e ambientale attinente agli avvenimenti legati all'eruzione dell'Etna del 1669, di cui alla legge regionale 13 aprile 2022, n. 8.

Articolo 1
(Oggetto e finalità)

1. Il presente Avviso definisce i criteri e le modalità procedimentali per l'attuazione dell'articolo 33 della legge regionale 5 gennaio 2026, n. 1, ai fini della concessione, per l'esercizio finanziario 2026, di contributi ai Comuni siciliani per la realizzazione di iniziative orientate a promuovere la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio storico, culturale e ambientale attinente agli avvenimenti legati all'eruzione dell'Etna del 1669, in relazione all'*11 marzo* quale *giornata della memoria dell'eruzione dell'Etna del 1669* e nel contesto della valorizzazione dell'itinerario turistico e culturale denominato "*La lava della 'ruina' - percorso del 1669"* di cui agli art. 1 e 3 della legge regionale 13 aprile 2022 n. 8.

Articolo 2
(Dotazione finanziaria)

1. Per le finalità di cui all'articolo 33 della legge regionale 5 gennaio 2026, n. 1, è utilizzata la dotazione di euro 200.000,00 autorizzata per l'esercizio finanziario 2026 sul capitolo 370057.

2. La concessione dei contributi, destinati ai comuni mediante presentazione delle istanze di cui al successivo art. 5, avviene nei limiti dello stanziamento disponibile e non comporta nuovi o maggiori oneri rispetto a quelli autorizzati dall'articolo 33 della legge regionale 5 gennaio 2026, n. 1.

Articolo 3
(Soggetti beneficiari)

1. Possono presentare istanza e beneficiare dei contributi i Comuni della Regione Siciliana, in forma singola o associata, che presentano un legame con la dimensione dei luoghi e dei territori individuati nell'art. 3 della legge regionale n. 8 del 2022. Ciascun Comune, o rete di Comuni, può presentare un solo progetto relativo alle finalità ed ai luoghi individuati dalla legge regionale n. 8 del 2022, comprendente uno o più luoghi di pertinenza inclusi nell'itinerario "*La lava della 'ruina' - percorso del 1669"*.

2. La titolarità del progetto, del contributo e dei conseguenti obblighi di realizzazione e rendicontazione resta in capo al Comune beneficiario, proponente o capofila.

3. Non sono concessi contributi a progetti aventi scopo di lucro; i contributi non sono cumulabili con altre forme di finanziamento e/o contributi erogati dalla Regione con riferimento al medesimo progetto.

Articolo 4
(Interventi ammissibili)

1. Le iniziative progettuali finanziabili con il contributo non possono eccedere il massimale di € 20.000,00 per ciascun luogo della memoria di cui all'art. 3 della legge regionale n. 8 del 2022 incluso nel progetto presentato, salve eventuali quote di cofinanziamento individuate dall'Ente locale proponente o capofila, e il limite del contributo, in ogni caso, **non potrà superare il 90% del costo della proposta presentata**.

2. Gli interventi devono risultare coerenti con le finalità e la valorizzazione della giornata della memoria e dell'itinerario turistico e culturale denominato *"La lava della 'ruina' - percorso del 1669"*.

3. Sono ammissibili le iniziative come di seguito elencate:

- mostre, giornate di studio, seminari, convegni, congressi;
- pubblicazioni, cataloghi, mostre;
- attività didattiche e di educazione alla memoria, alla fruizione e al rispetto, da parte della popolazione in generale e, più in particolare alle fasce di popolazione giovanile e scolastica;
- iniziative editoriali (libri, guide, manuali);
- prodotti multimediali, telematici ed audiovisivi (app, cd, dvd);
- istituzione e promozione di itinerari turistico-culturali.

Articolo 5
(Istanza e Documentazione progettuale)

1. L'istanza dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del Comune, proponente o capofila, o da soggetto munito dei necessari poteri ed essere corredata dalla seguente documentazione:

a) proposta progettuale con dettagliata relazione illustrativa dell'iniziativa e della coerenza con le finalità perseguite;

b) relazione sulla valenza culturale degli impatti dell'iniziativa e sui risultati attesi per il contesto interessato;

c) cronoprogramma delle attività (da realizzarsi comunque entro il 31.12.2026);

d) quadro economico analitico delle spese, suddiviso per voci, comprensivo della quota di coofinanziamento.

e) l'impegno al cofinanziamento della quota del 10% del costo dl progetto;

2. Le istanze dovranno essere inviate a partire dalle ore 9,00 del primo lunedi successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella GURS e non saranno prese in considerazione le istanze pervenute prima del termine stabilito; il termine ultimo per la presentazione delle istanze è fissato al lunedì della settimana successiva all'apertura. Le istanze dovranno essere inviate esclusivamente tramite PEC, unitamente agli allegati, al seguente indirizzo: dipartimento.beni.culturali@certmail.regione.sicilia.it., specificando il seguente oggetto: ***"Istanza partecipazione Avviso Eruzione Etna".***

All'istanza dovrà essere allegata, inoltre la seguente documentazione, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del soggetto proponente o da soggetto munito dei necessari poteri:

- conto corrente dedicato intestato all'Ente beneficiario;
- codice fiscale o Partita IVA;
- recapito telefonico e indirizzo email/PEC.

3. Il Servizio 5 "Valorizzazione e Promozione del Patrimonio Culturale Pubblico e Privato" di questa Amministrazione procederà alla verifica dei requisiti di ammissibilità delle istanze pervenute secondo l'ordine cronologico di presentazione, nonché alla successiva predisposizione di un'apposita scheda istruttoria di finanziabilità ai fini dell'adozione del provvedimento di assegnazione del contributo che, in ogni caso, non potrà superare il 90% del costo della proposta presentata, in relazione alla rilevanza della medesima. La comunicazione di ammissione al contributo sarà notificata via PEC all'indirizzo fornito dal soggetto richiedente nell'istanza presentata.

Il Servizio verifica l'ammissibilità formale delle istanze, la completezza della documentazione prevista dall'avviso e la coerenza con le finalità dell'art 33 della L.R. n. 1/2026 e della L.R. n. 8/2022.

La graduatoria formulata secondo l'ordine di arrivo delle istanze ammissibili è approvata con provvedimento del competente Dirigente generale e pubblicata sul sito istituzionale dell'Amministrazione.

Le risorse saranno assegnate ai progetti valutati positivamente da questa Amministrazione, sulla base

dell’ordine cronologico di presentazione e fino a esaurimento dei fondi disponibili.

Articolo 6
(Spese ammissibili)

1. Sono ammissibili esclusivamente le spese direttamente riferibili alla realizzazione dell'intervento finanziato, sostenute e documentate nel rispetto della normativa vigente.

2. In particolare, sono esclusi:

- premi in denaro;
- costi per utenze, anche riferibili all’iniziativa;
- consulenze, assicurazioni/fideiussioni;
- spese di investimento;
- costi di gestione e funzionamento dell’ente organizzatore;
- spese non direttamente riferibili all'intervento;
- spese non documentate o sostenute in violazione della normativa vigente.

Articolo 7
(Concessione e realizzazione degli interventi)

1. Il contributo è concesso con provvedimento del competente Dipartimento regionale, nel quale sono indicati: l'importo assegnato nella misura massima di euro 20.000,00 per ciascun luogo della memoria di cui all’art. 3 della legge regionale n. 8 del 2022 inserito nel progetto e, in ogni caso, il contributo non potrà superare il 90% del costo della proposta presentata; il termine di realizzazione; gli obblighi del beneficiario e le modalità di erogazione e rendicontazione.

2. Il Comune beneficiario, proponente o capofila, è tenuto a realizzare l'intervento conformemente al progetto approvato e nel termine stabilito dal provvedimento di concessione.

3. Eventuali variazioni sostanziali del progetto sono subordinate alla preventiva autorizzazione del Dipartimento e non possono alterare le finalità, i criteri di priorità o gli elementi caratterizzanti che hanno determinato la concessione del contributo.

Articolo 8
(Erogazione e rendicontazione)

1. L’erogazione del contributo avverrà in unica quota a saldo, a seguito della rendicontazione delle spese secondo le modalità che saranno specificate nel provvedimento di concessione.

2. Ai fini della liquidazione del saldo il Comune beneficiario, proponente o capofila, trasmette, entro il termine stabilito:

a) relazione finale sull'intervento realizzato;

b) rendiconto analitico delle spese sostenute, comprensivo del cofinanziamento, corredato dalla documentazione giustificativa e dalla prova dei pagamenti;

c) documentazione fotografica relativa all’iniziativa;

3. Sono riconosciute esclusivamente le spese effettivamente sostenute, quietanzate, ammissibili e riferibili all'intervento approvato.

Articolo 9
(Controlli)

1. Il Dipartimento regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana può effettuare, anche a campione, controlli documentali e sopralluoghi finalizzati a verificare la regolarità delle procedure, l'effettiva realizzazione degli interventi e la corretta utilizzazione delle risorse.

2. Il beneficiario conserva la documentazione amministrativa e contabile relativa al contributo per il periodo

previsto dalla normativa vigente e la rende disponibile su richiesta dell'Amministrazione.

Articolo 10
(Revoca e recupero delle somme)

Il contributo è revocato, in tutto o in parte, qualora il progetto non sia realizzato, sia realizzato in sostanziale difformità dal progetto approvato, le risorse siano utilizzate per finalità diverse, risultino dichiarazioni non veritiere, non siano rispettati gli obblighi previsti dal presente avviso o dal provvedimento di concessione, ovvero non sia prodotta idonea rendicontazione.

Articolo 11
(Pubblicità e trasparenza)

Il presente avviso, la graduatoria e i provvedimenti conseguenti sono pubblicati secondo la normativa vigente sul sito istituzionale della Regione Siciliana e nelle ulteriori forme di pubblicità previste dalla legge.

Articolo 12
(Entrata in vigore)

Il presente avviso acquista efficacia secondo le modalità previste dalla normativa vigente ed è trasmesso agli organi competenti per gli adempimenti di rispettiva competenza.

Palermo, 08/10/2026

L'Assessore
(*Dott. Francesco Paolo Scarpinato*)

FRANCESCO PAOLO SCARPINATO

Firmato digitalmente da FRANCESCO PAOLO SCARPINATO
Data: 2026.10.08 10:50:46 +02'00'